

Accesso civico

L'accesso civico "semplice" prevede l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, regolato dall'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza) e stabilisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente erogatore di pubblici servizi abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza.

L'accesso civico "generalizzato", disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del Decreto trasparenza, prevede l'accesso a documenti, dati ed informazioni detenuti dall'ente che non siano oggetto di obbligo di pubblicazione e comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto trasparenza. La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013 deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Il Consorzio, quale struttura socio-sanitaria privata accreditata, è soggetto al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell'attività di assistenza socio-sanitaria.

L'istanza di accesso civico "semplice" o "generalizzato" deve essere presentata alla Sig.ra Iliara Pellegrino del Consorzio (i riferimenti sono indicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Consorzio).

Il Consorzio provvede a dare risposta all'istanza nei termini e con le modalità previsti dal D.Lgs. 33/2013. In caso di ritardo o mancata risposta, interviene con potere sostitutivo il Presidente del Consorzio.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di denegare le richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.

Per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si rimanda al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii, nonché alle determinazioni ANAC in materia.